ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

Art. 9

Nuova disposizione penale in materia di estorsione

Dopo l'articolo 629 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 629-bis (Altre attivita' estorsive). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena prevista dall'articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis. La pena e' aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis.".

Versione in vigore dal 3 novembre 1991, non più in vigore dal 2 gennaio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive
Estremi	Decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346
Capo	II — Disposizioni penali, processuali ed in materia di sicurezza pubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste/art-9-nuova-disposizione-penale-in-materia-di-estorsione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it